



Unione Novarese 2000

Via Roma, 16 - 28010 Caltignaga (NO) - Italy

Tel. (+39)0321.652114 - Fax (+39)0321.652896

Codice Fiscale: 94039790038 - Partita IVA: 01894130036

E-Mail: segreteria@unionenovarese2000.it

Posta Elettronica Certificata: unione@pec.unionenovarese2000.it

Web: <http://www.unionenovarese2000.it>



Briona



Caltignaga



Fara Novarese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO MEDIANTE STRUMENTI TECNOLOGICI

Indice

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Le finalità degli apparati tecnologici di sorveglianza
- Art. 5 – Notificazione preventiva al garante
- Art. 6 – Titolare e Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale
- Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Obblighi degli operatori
- Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.
- Art. 13 – Obbligo di Informazioni all'Utenza
- Art. 14 – Diritti dell'interessato
- Art. 15 – Sicurezza dei dati
- Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video acquisiti
- Art. 17 – Tipologia degli apparati
- Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini
- Art. 20 – Comunicazione dei dati
- Art. 21 – Norma di rinvio
- Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 23 – Modifiche regolamentari
- Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio dell'Unione Novarese 2000, coincidente con quelli dei Comuni ad essa aderenti, gestiti ed utilizzati dal Comando di Polizia Locale, sia effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza e del decoro urbano, nonché nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato, in ogni caso, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 196/2003 e del GDPR (reg. UE 2016/679) e normativa nazionale di attuazione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che siano state acquisite mediante gli strumenti tecnologici in dotazione al servizio;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli strumenti tecnologici in dotazione al servizio;
 - d. per "titolare", l'Ente Unione Novarese 2000, nella persona del Presidente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
 - g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante gli strumenti tecnologici in dotazione al servizio, attivati sul territorio dell'Unione Novarese 2000 e collegati al Comando della Polizia Locale.

Art. 4 – Le finalità degli apparati tecnologici di sorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti ed apparati tecnologici di videosorveglianza, dotati di monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere, i quali sono posizionati esclusivamente presso il Comando della Polizia Locale.
2. Le finalità dei suddetti apparati tecnologici, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione Novarese 2000, sono:
 - a. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - b. la ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c. la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'adozione di idonee contromisure;
 - d. l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali, rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di acquisizione delle riprese, interessino i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitino nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese secondo stretta necessità, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Le modalità di scelta dei luoghi di collocazione delle telecamere fisse e le modalità di utilizzo di quelle mobili saranno quindi stabilite in modo conseguente a tali principi.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

6. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4, L. n. 300/1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Unione e dei comuni ad essa aderenti, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. Per le peculiarità dell'impianto di cui trattasi e delle finalità perseguite, la normativa non prevede la valutazione preventiva, così come prevede che non vengano notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Titolare e Responsabile

1. L'Unione Novarese 2000 nella persona del Presidente pro tempore, è titolare del trattamento dati raccolti e conservati secondo le modalità e le finalità previste dal presente regolamento.

2. Il Responsabile della Polizia locale in servizio, ovvero altro funzionario in servizio, è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Presidente, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lettera e), del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.

3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile ovvero dal Titolare stesso nell'esercizio dei poteri sostitutivi, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate è consentita esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato previsto e nominato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria e, in caso di necessità, al personale tecnico addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile e sotto il diretto controllo di questo o di un operatore di Polizia Locale delegato.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati non autorizzato da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

8. La centrale di visualizzazione è installata negli spazi appositamente individuati all'interno del Comando di Polizia Locale. L'accesso alla centrale da parte del personale esterno al Comando di Polizia Locale è soggetta ad Autorizzazione del Responsabile Trattamento Dati. Qualora il server di registrazione, i dischi di backup e gli impianti di ricezione delle immagini fossero installati in luogo diverso dalla centrale di visualizzazione, il Responsabile Trattamento dati ne custodisce le chiavi per l'accesso. Il Responsabile custodisce idoneamente anche le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi assegnate a tutti gli addetti.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso agli uffici della Polizia Locale è consentito solamente al personale in servizio del Comando di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto e per giustificato motivo, dal Responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso negli uffici della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente

Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli operatori della Polizia Locale in servizio presso l'Unione Novarese 2000 che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema, modulata in base alle funzionalità cui è loro consentito l'accesso.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a. trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;

b. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

c. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni (168h), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

d. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il posizionamento delle telecamere fisse è espressamente individuato con atto della Giunta Unionale su progetto predisposto e/o approvato dal Comandante/Responsabile della Polizia Locale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, nelle stesse forme.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 ore (7 giorni) presso il Comando, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. A prescindere dalle capacità potenziali di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori

digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private, fatta salva la possibilità di concordare preventivamente con i proprietari specifiche modalità di utilizzo, ove necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche di cui al presente regolamento.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Presidente.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati in tempo utile per permetterne l'istruttoria e l'estrazione. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Responsabile Trattamento Dati per non aver potuto estrarre le immagini richieste allorché non vi sia stato tempo materiale per estrarne copia.

Art. 13 – Obbligo di Informazioni all'Utenza

1. L'Unione Novarese 2000 affigge sul territorio adeguata segnaletica, su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13, d.lgs. n. 196/2003.
2. I cartelli deve avere formato e posizionamento tali da essere chiaramente visibili all'utenza e devono altresì contenere al proprio interno il simbolo della telecamera.
3. L'Unione Novarese 2000 rende noto alla comunità, mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali, l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*art. 7, comma 3, lett. a), del Codice*). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge

(art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere consegnate o trasmesse al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e su di esse dovrà provvedersi entro e non oltre quindici giorni dall'acquisizione.

6. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale di visualizzazione situata presso la sede della Polizia Locale ovvero nel locale server allorché distaccato dalla centrale di visualizzazione. Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

3. L'utilizzo costante delle unità di videoregistrazione comporta l'impedimento alla rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini, salvo il caso di motivata interruzione dell'attività di registrazione, ad es. in caso di necessità di manutenzione.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video acquisiti

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate su supporti mobili anziché su server, così come gli eventuali dischi di backup, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate preferibilmente in maniera automatizzata; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a. al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;

b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

c. all'Amministratore di Sistema dell'Unione Novarese 2000 e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

d. all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese, laddove non intervengano casi di riservatezza in ragione di indagini di P.G. in corso. In tal caso si rimanda all'art. 329 c.p.p..

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di visualizzazione della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

a. la data e l'ora dell'accesso;

b. l'identificazione del terzo autorizzato;

c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;

d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;

f. la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Tipologia degli apparati

1. In relazione alla attuale disponibilità tecnologica, i sistemi di videosorveglianza individuati dal presente Regolamento sono:

- a. impianti fissi di videosorveglianza;
 - b. impianti fissi o mobili per la lettura delle targhe dei veicoli;
 - c. impianti mobili posizionabili, definiti "foto trappole".
2. Gli impianti fissi di videosorveglianza sono impianti costituiti da un sistema multiplo di sorveglianza del territorio, mediante videocamere c.d. "ambientali", posizionati in luoghi chiave, stabiliti con deliberazione della Giunta Unionale, la cui finalità principale è la tutela preventiva dell'ordine pubblico.
3. Gli impianti fissi o mobili per la lettura delle targhe dei veicoli sono strumenti gestiti direttamente dagli operatori del Comando di Polizia Locale come supporto nella protezione degli utenti della strada e nell'accertamento delle violazioni relative alla circolazione dei veicoli. Il software del sistema può essere installato su una telecamera semplice o su un dispositivo specifico. La telecamera può essere posizionata su un supporto fisso e può essere utilizzata in movimento; questa scansiona le targhe e le invia al server collegato al Ministero dei Trasporti, all'IVASS e al Ministero dell'Interno. Le informazioni sulle targhe trasmesse vengono poi inviate immediatamente su dispositivo tablet o mobile phone in dotazione agli operatori in servizio, per la verifica in tempo reale. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle circolari ministeriali diramate in materia, il dispositivo in oggetto ha la funzione di accertamento diretto delle violazioni, così da procedere alla contestazione immediata da parte degli operatori che ne stanno facendo uso, nel momento immediatamente successivo al transito del veicolo. Nella situazione di fatto che renda impossibile la contestazione immediata, devono essere dettagliatamente indicate nel verbale di accertamento le motivazioni che non l'hanno consentita. Riguardo la conservazione dei fotogrammi si richiamano i contenuti del provvedimento del Garante della protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, nonché l'articolo 10 del presente Regolamento.
4. gli impianti mobili posizionabili, definiti "foto trappole" o telecamere modulari, sono sistemi di videosorveglianza che si basano sulla rilevazione di movimento all'interno di una determinata area di ripresa, sia di giorno che di notte, grazie a led infrarossi invisibili ad occhio umano. Le immagini video sono registrate e successivamente estrapolate dal dispositivo stesso o, eventualmente, trasmesse a distanza, grazie ad una rete gsm o wi-fi. Il dispositivo si attiva grazie ad un sensore al passaggio di un corpo. Esse sono utilizzate con lo scopo di contrastare anche l'abbandono di rifiuti o il loro errato/non autorizzato conferimento e devono essere posizionate nel territorio comunale con l'obiettivo di prevenire e/o reprimere azioni al fine di avviare le successive verifiche utili ad accertare eventuali violazioni amministrative e/o penali.
5. Il loro utilizzo è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace e inattuabile, il ricorso a sistemi di controllo e monitoraggio del rispetto delle disposizioni considerando le modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.
6. Qualora l'avanzamento tecnologico renda disponibile l'acquisizione e l'utilizzazione di nuovi apparati, non elencati nel presente articolo, aventi le stesse finalità di quelli elencati, la Giunta Unionale potrà approvarne l'acquisto e disporre l'uso, conformemente ai principi di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, l'Unione Novarese 2000 effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La temporanea sospensione dell'attività di videosorveglianza a causa di interventi manutentivi o malfunzionamento, non necessita di notificazione al Garante, ma verrà annotata dal Responsabile e comunicata al Titolare del trattamento dati.

Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità. L'istanza potrà riguardare:
 - a. l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo;
 - b. informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile;
 - c. le finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia.
2. L'istanza potrà altresì contenere la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
3. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come

nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

5. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. La Giunta Unionale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 20 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Unione Novarese 2000 a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto dell'Unione.

Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.